

## D.G. Casa e housing sociale

D.d.s. 6 agosto 2025 - n. 11253

**Determinazioni in ordine alla d.g.r. XII/4462 del 26 maggio 2025. Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando «Rinaturalizzazione suoli degradati o in via di degrado» per la programmazione, il finanziamento e il monitoraggio di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano, in attuazione del d.m. ambiente 2 gennaio 2025, n. 2**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTUAZIONE  
INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO DI INTERESSE REGIONALE

Visti

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM (2021) 699 finale del 17 novembre 2021, recante «Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima», che definisce, tra le altre cose, obiettivi di lungo periodo connessi al raggiungimento di un consumo di suolo netto pari a zero;
- la l. 29 dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che, all'articolo 1, comma 695, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il «Fondo per il contrasto del consumo di suolo», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- il d.m. 2 gennaio 2025, n. 2 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri di riparto del Fondo per il contrasto al consumo di suolo e le modalità per la programmazione degli interventi;
- il d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
- l'art. 25 c. 2 d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- l'art. 41 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 che introduce il c. 2-bis all'art. 11 l. 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3-bis ai sensi del quale Regione promuove, negli strumenti di governo del territorio, gli obiettivi della riduzione del consumo di suolo e della rigenerazione urbana e territoriale;
- la l.r. 28 novembre 2014, n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato» che ha introdotto nel governo del territorio nuove disposizioni mirate a limitare il consumo di suolo e a favorire la rigenerazione delle aree già urbanizzate, con lo scopo, in particolare, di concretizzare sul territorio della Lombardia il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 ad una occupazione netta di terreno pari a zero;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua» e, in particolare, l'articolo 7 ai sensi del quale «al fine di prevenire e di mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli e, conseguentemente, per contribuire ad assicurare elevati livelli di salvaguardia idraulica e ambientale, gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali devono recepire il principio di invarianza idraulica e idrologica per le trasformazioni di uso del suolo»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e, in particolare, gli articoli 44 e 45, ai sensi dei quali Regione promuove l'attuazione del Programma di tutela e uso delle acque (di cui si compone il Piano regionale di Tutela delle acque - PTA - insieme all'Atto di indirizzi), anche mediante l'integrazione a livello di bacino e sottobacino idrografico delle politiche per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e la salvaguardia dal rischio idraulico, individuando negli strumenti di programmazione negoziata denominati «Contratti di Fiume» le modalità idonee a perseguire tali finalità;
- l'atto di indirizzi del Piano di Tutela delle acque, approvato con d.c.r. 22 novembre 2022 n. 2569, che individua tra le linee d'indirizzo prioritarie per il conseguimento degli obiettivi delle politiche regionali di uso e tutela delle acque, l'applicazione dei principi d'invarianza idraulica ed idrologica, nonché la promozione della diffusione di pratiche di gestione sostenibile del drenaggio urbano anche ricorrendo all'uso di soluzioni basate sulla natura;
- il r.r. 23 novembre 2017, n. 7 «Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)»;
- il r.r. 29 giugno 2018, n. 7 «Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 «Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)»;
- il r.r. 19 aprile 2019, n. 8 «Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio)»;
- la l.r. 26 novembre 2019, n. 18 «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali» che riconosce, nel perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione;
- il r.r. 28 marzo 2025, n. 3 «Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «legge per il governo del territorio»)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 bis secondo cui «l'attuazione del principio dell'invarianza idraulica e idrologica mediante il ricorso a soluzioni basate sulla natura o a sistemi di drenaggio urbano sostenibile, ove ritenute, caso per caso, fattibili e adeguate, concorre, altresì, all'incremento della sostenibilità dei sistemi urbani, alla mitigazione del fenomeno 'isola di calore urbano' e alla tutela della biodiversità, secondo quanto previsto all'articolo 55, comma 2, della l.r. 12/2005»;
- la d.g.r. 20 maggio 2025, n. 4377 «Variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027»;
- la d.g.r. 26 maggio 2025, n. 4462 con cui si è:
  - preso atto della «Procedura per la programmazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano» e dei criteri specifici di valutazione della significatività ambientale di valutazione del MASE di cui all'allegato 2 del d.m. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 2 gennaio 2025, n. 2;
  - approvata l'intesa, come prevista al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del d.m. Ambiente 2/2025 e nel documento «Criteri generali per le attività istruttorie», tra Autorità di Bacino

## Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 11 agosto 2025

Distrettuale del Fiume Po e Regione Lombardia, così come è stata acquisita durante la seduta della conferenza operativa permanente dell'8 maggio 2025;

- preso atto del documento «Criteri generali per le attività istruttorie» comprensivo dell'«allegato A – Elementi informativi minimi a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento e criteri generali per la valutazione da parte delle Autorità di bacino distrettuali», approvato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po nella seduta della conferenza operativa permanente dell'8 maggio 2025, come allegato n.1, quale parte integrante e sostanziale della stessa d.g.r.;
- approvato l'allegato n. 2 «Criteri specifici regionali per la priorità delle proposte di intervento», parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione.;
- approvato l'allegato n.3 «Scheda di approvazione dei criteri del bando regionale «Rinaturalizzazione suoli degradati o in via di degrado» in attuazione al d.m. Ambiente 2/2025», parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione;
- demandata alla dirigente della Struttura Attuazione interventi di difesa del suolo di interesse regionale della Direzione Generale Territorio e sistemi verdi l'adozione, nel rispetto della disciplina contenuta nel d.m. Ambiente 2/2025 e negli allegati nn. 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali della stessa d.g.r., degli atti e dei provvedimenti attuativi tra cui l'approvazione con l'emanazione del bando per la concessione dei finanziamenti, l'adozione di tutti gli atti conseguenti e la facoltà di avviare, entro il termine di dieci anni dalla data di presentazione della rendicontazione finale, controlli documentali e/o in loco, a campione, sugli interventi realizzati;

Vista la comunicazione del 18 giugno 2025 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r. 29 maggio 2017 n. 6642 e s.m.i.;

Richiamato il d.d.s. 18 giugno 2025, n. 8673, con cui si è approvato, in attuazione della d.g.r. 26 maggio 2025, n. 4462, l'allegato A relativo al bando per la «Rinaturalizzazione suoli degradati o in via di degrado», parte integrante e sostanziale dello stesso decreto;

Acquisita la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando approvato con d.d.s. 18 giugno 2025, n. 8673, trasmessa da ANCI Lombardia in atti regionali prot. Z1.2025.0025110 del 4 agosto 2025, su sollecitazione degli enti beneficiari, vista la difficoltà di rispettare i termini stabiliti a causa della coincidenza della scadenza con il periodo estivo, nonché al fine di favorire una più ampia partecipazione e garantire una adeguata qualità nella predisposizione delle proposte progettuali;

Dato atto del parere favorevole alla concessione di tale proroga, trasmesso con nota in atti regionali prot. Z1.2025.0025107 del 4 agosto 2025, dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Stabilito che tale proroga non graverà sui termini previsti per la conclusione dell'istruttoria regionale, che resteranno inalterati;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Attuazione interventi di difesa del suolo di interesse regionale;

Visti gli artt. 26 e 27 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che dispongono la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul Portale Bandi e Servizi - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it);

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», nonché il Regolamento di contabilità regionale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento, in riferimento al Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023, n. 42, concorre alle finalità del Pilastro 5 «Lombardia Green», Ambito 5.3 «Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini», Obiettivo strategico «5.3.3 Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali»;

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo

## DECRETA

1. di prorogare al 15 settembre 2025 ore 12.00 i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando approvato con d.d.s. 18 giugno 2025, n. 8673, sostituendo, a pag. 10 sez. C.1.a. e a pag. 24 sez. D.11 del relativo allegato A, la data del 29 agosto 2025 con quella del 15 settembre 2025;
2. di confermare tutte le altre disposizioni contenute nel d.d.s. 18 giugno 2025, n. 8673, facendo salvo quant'altro stabilito nel bando contenuto nel relativo allegato A;
3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 18 giugno 2025, n. 8673 e che si provvede ad aggiornare mediante la pubblicazione del presente atto;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it).

La dirigente  
Immacolata Tolone